



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Costa Masnaga

Via Guglielmo Marconi - 23845 Costa Masnaga (LC)

Tel: 031 855191 - 031 856952 Fax: 031 8570203 C.F. 82001780137

E-mail: lcic815003@istruzione.it Posta certificata: lcic815003@pec.istruzione.it

Sito web: www.icscostamasnaga.gov.it



Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Istituto

Art. 1 - Costituzione

E' costituito ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994 (Testo Unico) il Consiglio dell'Istituto Comprensivo di Costa Masnaga, di seguito denominato come Consiglio.

Art. 2 - Composizione,

Il Consiglio è formato dalle rappresentanze delle diverse componenti nel numero di 8 rappresentanti dei genitori, 8 dei docenti, 2 del personale A.T.A. E' membro di diritto il Dirigente scolastico.

Art. 3 - Elezioni.

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze nel Consiglio spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tale organismo.

Le elezioni dei rappresentanti da eleggere hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente.

Tutti i componenti hanno pari diritti e doveri.

Art. 4 - Organi

Il Consiglio, per il raggiungimento dei suoi scopi, assegna al suo interno le seguenti cariche:

Presidente, Vicepresidente, Giunta Esecutiva, Segretario.

Art. 5 - Presidente

Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge tra i rappresentanti dei genitori il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano d'età.

Art. 6 - Vicepresidente

Il Consiglio elegge anche un Vicepresidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art. 7 - Giunta Esecutiva

Il Consiglio elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta da due genitori, un docente e un rappresentante A.T.A. Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che svolge anche funzione di Segretario della Giunta stessa.

Art. 8 - Segretario

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso all'inizio di ciascuna seduta. Compiti del Segretario sono redigere il verbale e controllarne la conservazione a cura dell'ufficio di segreteria.

Art. 9 - Compiti del Presidente

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per favorire una gestione democratica della scuola. Convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni ed

adotta tutti i provvedimenti necessari per il regolare svolgimento dei lavori. Il Presidente ha diritto di disporre dei servizi di segreteria della scuola in ordine alle sue funzioni.

Art. 10 - Compiti del Vicepresidente

In caso di assenza, per qualsiasi motivo, del Presidente, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicepresidente. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente il Consiglio è presieduto dal genitore più anziano.

Art. 11 - Compiti della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva predispose il programma annuale preventivo e consuntivo; prepara i lavori del Consiglio stesso indicando i punti all'ordine del giorno di sua competenza; dà esecuzione alle delibere del Consiglio e ne emana il formale provvedimento esecutivo.

Art. 12 - Competenze del Consiglio

Le competenze del Consiglio sono quelle indicate dall'art. 10 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994 (Testo Unico).

Art. 13 - Convocazione

La lettera di convocazione deve essere affissa all'albo e fatta pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione; deve riportare l'ordine del giorno da prendere in esame, l'ora e il luogo della riunione. La documentazione esplicativa relativa all'o.d.g. è a disposizione dei consiglieri presso la sede dell'Istituto almeno tre giorni prima della riunione.

Art. 14 - Ordine del giorno

L'o.d.g. è predisposto dalla Giunta Esecutiva che potrà inserire anche eventuali punti proposti da singoli consiglieri; dovrà inserirli se richiesti da almeno un quinto dei componenti del Consiglio.

Art. 15 - Argomenti urgenti

Il Consiglio non può, di norma, deliberare su argomenti non inclusi all'o.d.g. indicato nell'avviso di convocazione. Può discutere in apertura di seduta di inserire all'o.d.g. problemi di particolare urgenza e gravità se si raggiunge il consenso della maggioranza dei presenti.

L'ordine cronologico degli argomenti da porre in discussione può essere variato dal Consiglio con motivazione d'ordine approvata a maggioranza dei presenti.

Art. 16 - Validità delle riunioni – delibere

Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti della carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 17 - Disciplina degli interventi

Le riunioni devono svolgersi in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei singoli componenti. Trascorsi trenta minuti dall'orario di convocazione nel caso in cui non si sia raggiunto il numero minimo previsto di presenze, il Consiglio viene aggiornato in data successiva, che deve cadere non prima di tre giorni e non dopo otto.

Art. 18 - Disciplina degli interventi

Sui singoli argomenti all'o.d.g. il Presidente può di volta in volta fissare una limitazione alla durata degli interventi. Nessun consigliere può parlare senza aver richiesto ed ottenuto la parola dal Presidente, né può prendere la parola più di tre volte sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta. Il Presidente conferisce la parola secondo l'ordine delle richieste di intervento; fa rispettare i tempi di intervento stabiliti; mette in votazione per alzata di mano, al termine della discussione su ogni singolo argomento, le relative proposte di delibera. Esauriti gli argomenti all'o.d.g. il Presidente mette in discussione eventuali proposte concernenti lo svolgimento della seduta successiva.

Art. 19 - Pubblicità delle sedute

Gli elettori di tutte le componenti possono partecipare alle sedute del Consiglio senza diritto di parola. Coloro che intendono partecipare con diritto di parola devono richiederlo per iscritto al Presidente, nei cinque giorni precedenti il Consiglio stesso.

Nel caso di trattazione di questioni riguardanti persone le sedute non sono aperte al pubblico. Può partecipare alle riunioni con diritto di parola, su invito del Consiglio, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Gli uditori sono ammessi nel numero consentito dall'ampiezza del locale dove si svolge la seduta, favorendo la partecipazione dei rappresentanti delle tre componenti del Consiglio.

Il Consiglio può decidere di sentire, a titolo consultivo, specialisti che operano nella scuola; può inoltre decidere di invitare i rappresentanti dell'Ente Locale a sedute con all'o.d.g. problemi riguardanti materie di sua competenza.

Art. 20 - Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti avviene mediante pubblicazione sul sito ufficiale della scuola di copia integrale del verbale comprendente le deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. La pubblicazione sul sito avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e sono esibiti a chi ne faccia richiesta ai sensi della Legge 241/90. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti le singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

I limiti del segreto d'ufficio riguardano la diffusione di notizie da cui possono avere danno persone e l'amministrazione della scuola.

Art. 21 - Commissioni

Il Consiglio, al fine di realizzare meglio il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità degli indirizzi.

Le commissioni non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio. Le proposte della commissione al Consiglio saranno formulate tramite relazione scritta, eventualmente accompagnata da una relazione di minoranza.

Art. 22 - Decadenza

I membri che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute del Consiglio, decadono dalla carica e vengono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste. Decadono dalla carica anche i membri che perdono i requisiti per i quali erano stati eletti. Il Consiglio decade interamente qualora risulti formato da meno di dieci componenti.

Art. 23 - Modifica del Regolamento

Per la modifica del presente Regolamento è richiesta la maggioranza qualificata pari ai due terzi dei votanti.

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del 5 giugno 2014.